



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

*Alle Società Consorziate*

*CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4/2008  
25 febbraio 2008*

**Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“Legge Finanziaria 2008”) -  
Soggetti che applicano i principi contabili internazionali -  
Nuove disposizioni in materia di reddito d’impresa**

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali  
Gruppo Intesa Sanpaolo  
Viale dell’Arte, 25  
00144 Roma  
Tel. 0659593030-4015  
E-mail [srf@consorziosrf.com](mailto:srf@consorziosrf.com)  
[www.consorziosrf.com](http://www.consorziosrf.com)

Redatta da:  
Domenico Muratori  
[domenico.muratori@consorziosrf.com](mailto:domenico.muratori@consorziosrf.com)  
Sergio DUS  
[sergio.dus@consorziosrf.com](mailto:sergio.dus@consorziosrf.com)  
Nicola Manuti  
[nicola.manuti@consorziosrf.com](mailto:nicola.manuti@consorziosrf.com)

Oggetto: L. 24 dicembre 2007, n. 244 ("Legge Finanziaria 2008") –  
Soggetti che applicano i principi contabili internazionali -  
Nuove disposizioni in materia di reddito d'impresa

## INDICE

Premessa .....	2
1. Sintesi delle modifiche .....	7
2. Disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo (art. 83 TUIR) .....	11
2.1. Implicazioni ai fini dell'attività di accertamento .....	15
2.2. Casi particolari .....	18
3. Disposizioni specifiche .....	20
3.1 Definizione delle "immobilizzazioni finanziarie" (art. 85 TUIR) .....	20
3.2 Participation exemption (artt. 87 e 101 TUIR) .....	23
3.3. Dividendi (art. 89 TUIR), norme di contrasto al dividend washing (artt. 109 TUIR) e valutazione delle partecipazioni (artt. 94 e 110 TUIR) .....	27
3.4. Valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati (art. 94 TUIR) ed immobilizzati (art. 101 e 110) nonché delle passività finanziarie.....	33
3.5. Contratti derivati (art. 112 TUIR) .....	36
3.6. Deduzione del costo dei marchi e dell'avviamento (art. 103 TUIR).....	37
3.7 Decreto ministeriale attuativo.....	40

## Premessa

Proseguendo nell'esame delle novità introdotte dalle Legge Finanziaria 2008, la presente Circolare fornisce un primo commento delle disposizioni, contenute nell'art. 1, commi da 58 a 62, che introducono nuove norme in materia di reddito d'impresa per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Essendo prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale recante norme di attuazione e di coordinamento e palesandosi comunque talune incertezze sull'effettiva portata delle innovazioni introdotte, si fa riserva di tornare sull'argomento non appena sarà stato emanato il decreto o saranno stati resi noti orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria di rilevanza sistematica.

Le disposizioni in questione sono state inserite nel testo del provvedimento mediante un emendamento governativo presentato all'inizio del mese di dicembre, in esito ai lavori di un'apposita Commissione istituita presso il Dipartimento delle Politiche Fiscali. La loro decorrenza è stabilita a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ma è altresì prevista la ineccepibilità degli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti da comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti che risultino coerenti con i nuovi criteri (v. *infra*).

Più in dettaglio, le nuove norme si applicano nei riguardi dei "soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002" (cd. "soggetti IAS"), sia per obbligo che per opzione (cfr. la Relazione governativa di accompagnamento all'emendamento). Peraltro, alcuni interventi modificano norme del TUIR con effetti che riguardano la generalità dei contribuenti (compresi, quindi, quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali).

Come si legge nella Relazione cit., l'intervento (peraltro auspicato dalla Commissione Biasco <sup>(1)</sup>) si è reso necessario in quanto *"il decreto legislativo n. 38 del 2005 si è rivelato, alla luce delle esperienze maturate in questi primi anni, non sufficiente ad affrontare in modo organico la materia"* avendo esso *"lasciato inalterate, anche per i soggetti IAS, la maggior parte delle norme che disciplinano la trasformazione del dato originario (risultato di bilancio) in quello derivato (reddito imponibile) senza adeguarle ai nuovi criteri di redazione dei bilanci"*. In tale contesto, *"si è considerevolmente ampliato il numero dei disallineamenti tra il bilancio e il reddito imponibile ai fini dell'IRES, oltre che tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali"* e si sono evidenziati dei problemi di raccordo tra i bilanci e l'imponibile sotto il profilo della imputazione temporale dei componenti reddituali.

In effetti, le disposizioni fiscali inserite nel decreto legislativo n. 38 perseguivano un duplice obiettivo: quello di rendere neutrale e non discriminatoria, in termini di prelievo fiscale sul reddito, l'adozione dei principi contabili internazionali e quello di mantenere la derivazione della base imponibile dal risultato di bilancio, senza richiedere, ai soli fini fiscali, la redazione di un conto economico conforme alle norme (civilistiche o speciali) in materia di bilancio e ai principi contabili nazionali. Al fine di perseguire tali obiettivi, il legislatore aveva ritenuto idonea l'adozione di un approccio casistico, basato sull'individuazione di (quelle che apparivano essere) limitate fattispecie il cui trattamento fiscale risultava sensibile alla diversa impostazione contabile (ad es.: i beni in leasing e le spese relative a più esercizi) e sulla rideterminazione dei relativi effetti fiscali *come se* i tradizionali criteri di bilancio fossero risultati ancora applicabili.

---

<sup>1</sup> Dalla lettura della Relazione, la soluzione preferita dalla Commissione, tra le varie possibili – "doppio binario" puro, con redazione di un "bilancio fiscale" rispondente ad un sistema autonomo di regole; prosecuzione dell'approccio seguito dal D.Lgs. n. 38, con specifica neutralizzazione dei nuovi criteri contabili per altre fattispecie tributarie; accentuazione generalizzata della derivazione dell'imponibile dal bilancio, con recepimento dei nuovi criteri contabili nella ricostruzione delle fattispecie tributarie e mantenimento degli attuali criteri di determinazione del reddito imponibile; "binario unico", con tassazione dell'utile distribuibile corretto da limitate variazioni - sembra essere stata quella di accentuare la derivazione con norme di principio. Tale ricostruzione – nel cui solco si collocano le soluzioni adottate dalla Legge Finanziaria 2008 - *"limiterebbe la rilevanza delle rappresentazioni IAS nell'ambito tributario alle sole regole che attengono al comparto delle variazioni temporanee: alle regole cioè che riguardano la natura dei componenti positivi e negativi e la loro imputazione temporale"*.

Un simile approccio, che all'epoca risultava ragionevole in considerazione dei ridotti tempi di gestazione del provvedimento e della ancora limitata conoscenza delle implicazioni concrete dei nuovi principi contabili, si è rivelato a posteriori inadeguato, sia perché inidoneo a contemplare l'estrema varietà di tali implicazioni, sia perché vincolato da un'accezione troppo ristretta della neutralità dell'imposizione (rispetto a quella che sarebbe scaturita secondo i principi contabili nazionali).

In sostanza, il decreto legislativo n. 38 aveva lasciato inalterate, per i soggetti IAS, la maggior parte delle regole sulla determinazione del reddito d'impresa. Le fattispecie cui tali regole sono applicabili, e le regole stesse, contengono tuttavia (o, altrimenti, sono generalmente interpretate con riferimento a) categorie di derivazione civilistica più che di natura contabile. Tale ricostruzione delle fattispecie in senso giuridico formale è comunque compatibile con i criteri di qualificazione e classificazione scaturenti dai principi contabili nazionali ma non lo è con la prospettiva assunta dagli IAS, basata sulla *prevalenza della sostanza sulla forma* e quindi sulla intrinseca *valenza funzionale* delle operazioni piuttosto che sulla loro estrinseca struttura causale.

Nel contesto appena descritto, per i soggetti IAS si ponevano due alternative: interpretare le norme sul reddito d'impresa (al fine di apportare le variazioni in aumento e in diminuzione al risultato di bilancio) secondo le convenzioni generali, sulla base dei referenti civilistici, con la conseguenza di dover rideterminare per molte fattispecie, anche mediante vere e proprie contabilità virtuali parallele ed altrettanto virtuali processi valutativi (di dubbia rilevanza, in assenza di un'apposita disciplina sostanziale e procedimentale) <sup>(2)</sup>, un dato che fosse *compliant* con tali

---

<sup>2</sup> Alcune esemplificazioni possono rendere più comprensibile la *virtualità* e il *parallelismo* di che trattasi. E così per azioni ed obbligazioni proprie, il cui acquisto si configura ai fini IAS come annullamento di capitale o estinzione parziale del prestito e la cui cessione come una riemissione dei titoli, in difetto di evidenza contabile del portafoglio e delle sue movimentazioni e, conseguentemente, di criteri contabili che valorizzino tali movimentazioni (quali il LIFO, il FIFO, il costo medio, ecc.) e di criteri che esprimano la valutazione della giacenza di fine esercizio (possibile applicazione del *fair value*), dovrebbe

presupposti; adottare un approccio interpretativo di tipo *evolutivo*, coerente con la scelta del d.lgs. n. 38 di non introdurre un “doppio binario”, che storicizzasse le regole fiscali e i loro presupposti adeguandone la portata ai mutati criteri contabili. Per le imprese i cui bilanci risultavano maggiormente influenzati da tali nuovi criteri, quali le banche (che in gran parte hanno aderito alle indicazioni della Circolare ABI n. 3 del 21 febbraio 2006), la scelta della seconda soluzione era risultata quasi obbligata, ancorchè sprovvista di una prassi di riferimento affidabile (considerata la relativa coerenza sistematica delle pronunce dell’Agenzia).

Su tale presupposto, si è manifestata l’urgenza di rendere meno incerta l’interpretazione delle norme e più gestibile il processo di determinazione del reddito imponibile. Il legislatore ha perseguito tale esigenza seguendo un duplice indirizzo: l’introduzione di una norma di carattere generale che, per i soggetti IAS, consentisse di ricostruire gli elementi costitutivi delle fattispecie secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili internazionali; la recezione incondizionata, nell’ambito del reddito d’impresa, delle valutazioni *IAS compliant* di talune poste patrimoniali (titoli, derivati, passività) suscettibili di generare diffusi disallineamenti tra i valori contabili e fiscali.

La diversità di trattamento tra soggetti IAS ed altri contribuenti, che indubbiamente discende dalla rilevanza fiscale di bilanci ispirati ai criteri notevolmente differenti, appare comunque destinata ad essere tendenzialmente assorbita, nel senso che l’attuale indirizzo normativo sembra ormai volto ad un’ulteriore estensione non solo

---

ipotizzarsi una contabilità solo fiscale (la cui validità sarebbe assolutamente incerta sotto il profilo probatorio) retta da criteri rilevanti a tali soli limitati fini (ciò che non è contemplato dalle norme tributarie). Allo stesso modo, nel caso di cartolarizzazioni che non comportino *derecognition* degli attivi ceduti, mancherebbe qualunque evidenza contabile del portafoglio dei titoli emessi dal veicolo conseguiti in esito alla cartolarizzazione, da ricostruire quindi *parallelamente* (alla contabilità generale) e *virtualmente* (in difetto di criteri contabili espliciti), con problemi valutativi accresciuti dalla segmentazione degli anzidetti titoli del veicolo (titoli *senior*, *mezzanine* e *junior*); ciò senza contare la probabile esistenza di contratti derivati che in bilancio risultino a copertura degli attivi ceduti, copertura che sarebbe privata di una posta patrimoniale coperta fiscalmente rilevante.

del novero dei soggetti che adottano gli IAS, o comunque principi contabili compatibili, ma anche delle regole di derivazione fiscale ad essi applicabili.

In tale prospettiva si colloca il primo periodo del comma 58, che prevede un più ampio riordino della disciplina del reddito d'impresa una volta che saranno state completamente recepite le Direttive 2001/65/Ce e 2003/51/Ce. Giusta la delega legislativa recata dall'art. 25 del DDL comunitaria 2007 del 25 settembre 2007 (attualmente all'esame del Senato, in seconda lettura, dopo essere stato approvato dalla Camera, con modificazioni, il 19 febbraio 2008 – A.C. 3062), le modificazioni alla normativa civilistica di bilancio saranno improntate al suo adeguamento ai principi contabili internazionali, compatibilmente con le opzioni consentite dalle citate Direttive. La delega consentirebbe altresì di modificare la normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali; essendo tuttavia mutato il quadro normativo di riferimento, dovrebbe ritenersi che, se nell'iter parlamentare non sarà modificato il criterio di delega, l'obiettivo della "neutralità" sarà perseguito avendo a riferimento la disciplina rilevante per i soggetti IAS.

Per altro verso, occorre rilevare che le modifiche in commento potrebbero costituire un primo passo verso la armonizzazione delle basi imponibili ad un modello comune alle altre imprese europee. Infatti, secondo il progetto di base imponibile comune per le imprese comunitarie cd. "CCCTB" (*Common Consolidated Corporate Tax Base*), i criteri generali per la determinazione dell'imponibile comune, ai quali dovranno fare riferimento le norme nazionali di raccordo, dovrebbero essere ispirati, laddove possibile, ai principi contabili internazionali.

Le nuove norme, insomma, prendono atto della diversa situazione che si è venuta a creare per le imprese che adottano gli IAS e delle difficoltà di coordinamento tra "derivazione" e "neutralità" - entrambe perseguite dal d.lgs. n. 38 - sacrificando la seconda a favore della prima, sul tacito presupposto che, quando due diversi regimi

fiscali producono quasi esclusivamente differenze temporanee, com'è il caso, vi è comunque una sostanziale neutralità, *medio tempore* per il singolo contribuente e probabilmente anche istantanea a livello di sistema (nel quale le differenze individuali dovrebbero tendenzialmente compensarsi).

Il principio di derivazione <sup>(3)</sup> è peraltro ulteriormente rafforzato, per la generalità dei contribuenti, nella stessa Legge Finanziaria 2008, mediante la eliminazione delle deduzioni extracontabili (cfr. art. 1, comma 33) e la facoltà di eliminare i disallineamenti tra valori contabili e fiscali mediante il pagamento di una imposta sostitutiva (cfr. i commi 46 – 49). Inoltre, la nuova disciplina dell'IRAP (cfr. art. 1, comma 50) è improntata al pieno riconoscimento delle risultanze contabili ai fini della determinazione della base imponibile.

## 1. Sintesi delle modifiche

Tanto premesso, l'intervento normativo è così articolato.

Il **comma 58** reca disposizioni di carattere sia generale che speciale, commentate nei capitoli 2 e 3, che apportano rilevanti modifiche al TUIR (DPR n. 917/1986), nella sezione dedicata alla determinazione della base imponibile dei soggetti IRES commerciali residenti (Titolo II, capo II, Sezione I). Come noto, si tratta di norme che, se non derogate dalle specifiche disposizioni contenute nel Titolo I, capo VI, sono applicabili anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IRPEF, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice nonché degli enti non commerciali residenti (cfr. l'art. 56, c. 1, TUIR e, per gli enti non commerciali, l'art. 144, c. 1, TUIR); le disposizioni per i soggetti IRES "commerciali" si applicano, inoltre, alle stabili organizzazioni in Italia di società ed enti commerciali non residenti (art. 152, comma 1, TUIR).

---

<sup>3</sup> Principio nel quale sono accomunati due fenomeni diversi, e cioè la presunzione di correttezza fiscale di dati elaborati in conformità alle norme contabili, assunti come risultato di bilancio, e la recezione nel sistema giuridico d'imposta delle stesse norme quale integrazione di quelle espressamente formulate ai fini fiscali.

Il successivo **comma 59** abroga l'art. 11, comma 2, del decreto n. 38 (si tratta della disposizione che definiva la nozione di titolo "immobilizzato" agli effetti fiscali "per le società che adottano i principi contabili internazionali"), in connessione con la disciplina recata dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 85 TUIR (cfr. par. 3.1). Nel contempo, lo stesso comma 59 conferma la vigenza della disciplina transitoria contenuta nel successivo articolo 13 del decreto n. 38, presumibilmente al fine di confermare la legittimità dei comportamenti tributari già posti in essere dai contribuenti in sede di *first time adoption* (FTA) dei principi contabili internazionali (ad es.: l'opzione per la conservazione del metodo LIFO ai soli fini fiscali; il mantenimento del pregresso valore fiscale di cespiti ammortizzabili per i quali fosse stato ripristinato il costo, con conseguente iscrizione di imposte differite). Peraltro, giusta il comma 60 (v. *infra*), con il decreto ministeriale ivi previsto la disciplina transitoria da FTA potrebbe essere coordinata con i nuovi criteri normativi.

Il **comma 60** prevede che, con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di natura regolamentare, saranno introdotte disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 (cfr. par. 3.7). Secondo la formulazione del comma 60, detto decreto dovrà prevedere una serie di criteri che, essenzialmente, saranno funzionali al completamento ed alla concreta applicazione della nuova disciplina, in relazione non solo alla astrattezza che in alcune parti la caratterizza ma anche al contesto normativo generale, connotato da istituti giuridico tributari concepiti con riferimento ai principi contabili nazionali.

Nonostante la disciplina così introdotta sia tuttora incompleta (dovendosi attendere il DM attuativo), il **comma 61** non solo stabilisce che la stessa sia già applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 – e quindi dal periodo d'imposta 2008 per i contribuenti il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare – ma fa anche salvi, per i periodi d'imposta precedenti, gli effetti sulla determinazione dell'imposta (IRES nonchè, dovrebbe ritenersi, anche IRAP, stante la

recezione operata dall'art. 11-bis del d.lgs. n. 446/1997 <sup>(4)</sup>) prodottisi sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, "purchè coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58".

Tale previsione, che ha la finalità di salvaguardare i comportamenti pregressi, non appare di facile interpretazione. Innanzitutto, il richiamo alle disposizioni del comma 58 e non anche a quelle, di attuazione e coordinamento, che saranno introdotte con il DM di cui al comma 59, fa ritenere che la "coerenza" debba essere valutata solo con riferimento alle nuove disposizioni del TUIR e, tuttalpiù, alla normativa regolamentare avente natura interpretativa rispetto a tali disposizioni. Inoltre, essendo ragionevole (secondo orientamenti emersi nell'ambito della Commissione Tributaria dell'ABI) che la salvaguardia operi limitatamente a situazioni nelle quali, in relazione alla medesima fattispecie, le imprese abbiano adottato, in sede di dichiarazione dei redditi, un comportamento coerente nel tempo, oltre che aderente alla nuova normativa, deve ritenersi che essa possa ricomprendere anche fattispecie che non hanno ancora trovato esposizione in dichiarazione dei redditi perché sorte nel periodo d'imposta 2007 (ad es., una cartolarizzazione di crediti). E' comunque auspicabile una esplicita interpretazione in tal senso da parte dell'Amministrazione finanziaria - o una norma *ad hoc* nel decreto ministeriale - atteso che, in caso contrario, si costringerebbe il soggetto IAS ad un doppio binario destinato, comunque, ad essere regolamentato in via transitoria dallo stesso decreto.

Si rileva peraltro che l'utilizzo dell'espressione "comportamenti adottati", potendo letteralmente riferirsi sia a comportamenti passati che futuri (*che "saranno adottati"*), non dovrebbe ritenersi preclusiva della possibilità di sanare comportamenti che saranno tenuti nella dichiarazione dei redditi per il 2007 (senza contare che una diversa conclusione sarebbe inficiata da evidente irrazionalità).

---

<sup>4</sup> L'art. 11-bis cit. è stato abrogato con l'art. 1, comma 50, lett. g), della Legge Finanziaria in commento, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 21 dicembre 2007 (cfr. il comma 51).

Per i periodi d'imposta precedenti (2006 e 2005), merita infine rilevare che la norma, essendo volta a fare salvi i "comportamenti adottati" dai contribuenti, non sembrerebbe consentire la riliquidazione dell'imposta mediante una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322/1998, in quanto ciò si configurerebbe come un nuovo comportamento, tenuto successivamente a quello già adottato. Conseguentemente, per i periodi d'imposta per i quali la dichiarazione è già stata presentata, la valenza della disposizione sembrerebbe circoscritta alla sola eventualità di accertamenti da parte degli Uffici facenti leva sulla coeva normativa, contro i quali potrebbe essere eccepita la "coerenza" del comportamento tenuto rispetto alla nuova. D'altro canto, *il riferimento ai "comportamenti adottati"*, senza ulteriori specificazioni, dovrebbe consentire che la valutazione circa la "coerenza" con le nuove norme introdotte dal comma 58 sia effettuata con riferimento a singole fattispecie, e dunque ammettere il riconoscimento di comportamenti che non hanno riguardato la totalità delle nuove disposizioni.

In ogni caso, sarebbe opportuno che le disposizioni di attuazione e coordinamento siano emanate in tempo utile per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2007 (il cui termine scade il 31 luglio p.v.).

Infine, il **comma 62** stabilisce, *in stretta connessione con la nuova disciplina dei dividendi derivanti da titoli di trading* (cfr. par. 3.3), che i soggetti IAS, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sono più obbligati ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle minusvalenze di ammontare complessivamente superiore a 5 milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 209/2002.

## 2. Disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo (art. 83 TUIR)

Con la lett. a) del comma 58, viene modificato l'art. 83 del TUIR. Una prima modifica riguarda l'eliminazione dell'inciso secondo il quale l'utile di esercizio doveva essere *"aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio"*, inciso che era stato introdotto con il d.lgs. n. 38 del 2005. Un'ulteriore modifica consiste nell'aggiunta di un periodo in base al quale, per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS: *"valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili"*.

Le due modifiche appaiono strettamente complementari e dirette ad attribuire maggiore rilevanza alle rappresentazioni contenute nei bilanci IAS ai fini della determinazione dell'imponibile, accentuandone la derivazione dal conto economico.

Più in dettaglio, l'eliminazione del riferimento ai componenti imputati a patrimonio netto non comporta la loro irrilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile. Gli effetti di tale soppressione sembrano infatti collocarsi sul mero piano procedimentale, risolvendosi in una semplificazione nella redazione della dichiarazione, in quanto detti componenti, anziché essere sommati all'utile di periodo ed eventualmente essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione in applicazione della disciplina tributaria, concorreranno direttamente all'imponibile (mediante apposita variazione) se, e secondo le modalità ed i termini in cui, tale concorso è previsto dalle specifiche disposizioni tributarie applicabili alla fattispecie in questione. Al riguardo, occorre considerare che non è stata modificata la previsione, di cui all'art. 109, comma 4, secondo periodo, del TUIR, secondo la quale, ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, *"si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei*

*principi contabili internazionali*” (al contrario, la rilevanza reddituale dei componenti positivi non richiede specificazioni per il caso di diretta imputazione a patrimonio, non essendo tale rilevanza condizionata nemmeno dalla imputazione a conto economico). Inoltre, ritenere comunque irrilevanti i componenti imputati a patrimonio netto renderebbe superfluo l’inciso, contenuto nel nuovo art. 110, comma 1-bis, lett. a), secondo il quale, per i titoli immobilizzati diversi dalle partecipazioni, i maggiori o minori valori iscritti rilevano solo se imputati a conto economico (v., *infra*, par. 3.4).

La novità saliente, per i soggetti IAS, è invece costituita dalla seconda modifica all’art. 83, che esplicita la prevalenza dei criteri contabili di “*qualificazione, imputazione temporale e classificazione*”, anche in deroga alle disposizioni ordinarie del TUIR in tema di reddito d’impresa. Si tratta, com’è evidente, del fulcro dell’intervento legislativo in materia, che si concretizza in un paradigma: *qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio*, secondo il quale dovranno essere declinate le norme sul reddito d’impresa nei confronti delle imprese che adottano i principi contabili internazionali. Come già indicato in premessa, l’obiettivo della neutralità assume una connotazione più sfumata a vantaggio della semplificazione e gestibilità del sistema, perseguita innanzitutto mediante una norma generale piuttosto che una serie di interventi specifici.

Ovviamente, una norma di principio che regge un “sottosistema” deve collocarsi entro confini precisi all’*interno del sistema*. In tal senso, la portata derogatoria della disposizione incontra un limite tacito nel mancato richiamo dei criteri di *quantificazione* previsti dai principi contabili internazionali, ciò che dovrebbe comunque far salvi i vincoli alla determinazione dei componenti reddituali stabiliti dalle norme in materia di reddito d’impresa; si tratterebbe, in particolare, dei *vincoli specifici*, di natura temporanea o permanente, circa *l’an* e il *quantum* fiscalmente rilevante di tali componenti (*ad es.*: le limitazioni alla deduzione delle spese di rappresentanza e degli accantonamenti, la rateizzazione delle plusvalenze, il

“numero chiuso” degli accantonamenti ammessi). La prevalenza dell’impostazione contabile sarebbe invece essenzialmente rivolta al riscontro degli elementi costitutivi delle fattispecie.

Una esplicita conferma al riguardo si rinviene nella Relazione, secondo la quale la norma svolge i suoi effetti *“non tanto sul contenuto delle disposizioni che disciplinano le variazioni fiscali e sui criteri di determinazione del reddito che esse esprimono, quanto piuttosto sui loro presupposti applicativi”* e che *“non pregiudica gli interessi dell’erario, che si manifestano essenzialmente sulle variazioni fiscali che attengono ai profili delle valutazioni e degli accantonamenti per fondi rischi”*.

Ciò detto, resta tuttavia qualche incertezza sul come si debbano risolvere le possibili interferenze tra i *criteri di determinazione* dei componenti reddituali stabiliti dalle norme del TUIR e quelli di *imputazione temporale* previsti dai principi contabili internazionali, che dovrebbero prevalere su quelli del reddito d’impresa e che, se accolti in un’accezione estesa, compatibile con la genericità della formulazione utilizzata, potrebbero sovrapporsi quanto meno agli specifici criteri fiscali che (anche indirettamente) intervengono sul profilo temporale di componenti positivi o negativi (*ad es.*: ammortamenti), piuttosto che sulla loro permanente rilevanza/irrelevanza, facendoli soggiacere alla prevalenza del dato contabile.

Su tale questione il dibattito è ancora aperto, data l’incertezza circa la nozione attribuibile all’espressione: *“criteri di imputazione temporale”*, e sarà probabilmente risolto solo dall’emanazione del decreto attuativo. Appare comunque fondatamente sostenibile, quanto meno, che la *“prevalenza”* di un’imputazione temporale conforme ai principi contabili internazionali significhi molto più della mera rilevanza della qualificazione/classificazione secondo gli IAS ai fini delle regole fiscali sulla competenza (*ad es.*, facendo rilevare secondo il principio di maturazione dell’interesse la componente finanziaria di un corrispettivo il cui regolamento avvenga a distanza di tempo dalla consegna del bene ceduto). In tale limitata

accezione, infatti, il riferimento normativo alla *imputazione temporale* sarebbe superfluo, potendo conseguire una idonea competenza fiscale dalla sola *qualificazione* o *classificazione*.

Va comunque annotato che, nell'ambito delle tesi in discussione, (specie tra gli interpreti di estrazione istituzionale) sembra sussistere una diffusa preferenza, forse anche per una sorta di soggezione verso il (rassicurante) sistema previgente, per un'interpretazione secondo la quale *l'imputazione temporale* risulterebbe assorbente dei soli criteri generali di competenza fiscale stabiliti dai primi due commi dell'art. 109 ma non anche dei criteri specifici di determinazione della base imponibile, dettati dalle norme speciali, che comunque influenzano il profilo temporale della imputazione al reddito.

Secondo tale indirizzo, che risulta quello più idoneo ad evitare eccessive disparità di trattamento tra soggetti IAS e non, tali due commi, laddove sanciscono il concorso alla formazione del reddito dei componenti positivi o negativi nell'esercizio di competenza (purchè *certi e oggettivamente determinati*), e ne specificano i presupposti in relazione a talune fattispecie generali (cessioni di beni, prestazioni di servizi, aggi o disagi di emissione; cfr. art. 109, comma 2), subirebbero la *prevalenza* della imputazione temporale secondo gli IAS anche in relazione alla certezza e oggettiva determinazione.

In questo scenario non del tutto limpido, si possono comunque individuare dei punti fermi. Dalle esemplificazioni contenute nella Relazione, ad es., sembra potersi evincere che la nuova norma consentirebbe, tra l'altro:

- di riconoscere agli effetti fiscali la competenza, la quantificazione e la qualificazione contabile degli interessi, attivi e passivi, che maturano sulle *attività e passività finanziarie valorizzate secondo il criterio del costo ammortizzato* nonché il loro valore di prima iscrizione;

- di assumere i componenti reddituali scaturenti dall'acquisto (trattato in bilancio come rimborso, con emersione di un differenziale) e dalla cessione (equiparata alla emissione, con applicazione delle connesse regole di rilevazione e valutazione delle passività) di *obbligazioni proprie*, secondo le qualificazioni sottese ai bilanci IAS. Analoga recezione sarà ammessa per la fattispecie di riacquisto (trattato in bilancio come annullamento) e vendita (emissione) di *azioni proprie*, i cui effetti, peraltro, si manifestano solo a livello di patrimonio netto senza interessare il conto economico.

Adottando il medesimo approccio interpretativo, fondato sulla rilevanza della *qualificazione* ai fini IAS, deve peraltro ritenersi che configurerà "cessione a titolo oneroso" di un bene o diritto l'operazione che ne comporti la *derecognition*, ossia l'eliminazione dallo stato patrimoniale e la rilevazione degli effetti economici, ciò che in ambito IAS è previsto solo quando siano stati sostanzialmente trasferiti tutti i rischi e i benefici connessi al bene o diritto. Un caso di rilevanza fiscale della *classificazione* in bilancio potrebbe invece riguardare la classificazione tra i "crediti" dei titoli obbligazionari non quotati, di cui lo IAS 39 ammette l'inclusione nel portafoglio dei finanziamenti e crediti (da valorizzare di conseguenza sulla base del costo ammortizzato).

Non sembrano invece interessate dalla prevalenza dell'impostazione contabile talune fattispecie per le quali le norme fiscali, espressamente o meno, disconoscono il trattamento in bilancio (*ad es.*, i "pronti contro termine", per i quali è comunque prevista l'imputazione dei proventi di titoli all'acquirente a pronti).

## 2.1. *Implicazioni ai fini dell'attività di accertamento*

Non è certamente possibile in questa sede esaurire il grave problema sistematico, già rilevato ad esempio dall'Assonime (cfr. Circ. 24 settembre 2007, n. 56, p. 29), in

ordine alle implicazioni sui poteri di controllo dell'Amministrazione derivanti dalla recezione dei principi contabili internazionali ai fini della ricostruzione delle fattispecie fiscali e di talune valutazioni fiscalmente rilevanti.

Come sopra accennato nella nota 3, quello che comunemente viene definito come "principio di derivazione" viene a sintetizzare, nel nuovo sistema, due implicazioni notevolmente diverse. Considerando che numerose disposizioni di nuova introduzione subordinano la recezione degli elementi risultanti dal bilancio (secondo criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale dettati dai principi contabili) alla "corretta" applicazione di detti principi, si pone, infatti, il problema se essi costituiscano un'integrazione delle disposizioni di specifico contenuto fiscale, e cioè quella "legge" in base alla quale, secondo i principi costituzionali, viene definito il presupposto di imposta, ovvero se i risultati della loro applicazione costituiscano un dato del quale l'ordinamento consente la recezione ai fini fiscali presumendone la regolarità anche a tali fini, se non altrimenti contestabili (ad es. per carenza di documentazione). Corollario di tale problema è quello che concerne i poteri di controllo dell'Amministrazione, e cioè se e in quale misura essa possa contestare la "corretta" applicazione dei principi in sede di controllo.

Il punto cruciale è costituito dal fatto che i principi contabili hanno un'origine e una formulazione divergenti da quella usuale delle disposizioni tributarie, prefigurando un sistema in cui determinati presupposti o circostanze, rilevate non solo dalla struttura dei negozi ma anche dalla loro sostanza economica, sono rappresentati funzionalmente rispetto all'attività dell'impresa e alle esigenze degli investitori. Come tali, essi implicano una più o meno ampia discrezionalità degli amministratori – soggetta a controlli sia interni che esterni alle imprese – nell'ambito della quale le soluzioni adottate sono giustificate in relazione alle esigenze prioritariamente perseguite nella redazione del bilancio.

Sotto questo profilo, quindi, l'azione degli amministratori, se contenuta entro i limiti previsti dall'ordinamento contabile, può essere sempre "corretta", anche se avrebbe potuto portare a risultati divergenti per effetto di un diverso apprezzamento delle circostanze necessariamente assunte a base della rappresentazione.

A tali fini, un controllo dell'Amministrazione che pretendesse di sostituirsi agli amministratori nelle anzidette determinazioni, al solo fine di accertare componenti positivi o negativi di reddito in maniera più favorevole al fisco, non dovrebbe ritenersi ammissibile, in quanto comporterebbe una sostituzione del fisco nell'apprezzamento delle circostanze che renderebbe la norma fiscale assolutamente imprecisa e tale da determinare l'applicazione di imposte sulla base di criteri puramente discrezionali. In altri termini, non si può ipotizzare di contrapporre alla discrezionalità degli amministratori la discrezionalità dell'Amministrazione, ciò che renderebbe la norma impositiva discrezionale.

Di contro, si può parlare di non corretta interpretazione dei principi, con possibilità di rettifiche ai fini fiscali, quando l'operato degli amministratori non si traduce nell'esercizio di discrezionalità, ma comporti una (colpevole) disapplicazione dei principi medesimi, tale da non rendere giustificabili i risultati esposti sulla base delle norme contabili.

Sotto tale profilo, si deve ritenere che le norme in questione costituiscano un'integrazione di quelle tributarie, con sostanziale recezione nella norma fiscale, e quindi con carattere di imperatività, la cui violazione rende possibile l'applicazione di sanzioni sia amministrative che, eventualmente, penali.

Non si può sottacere che si tratta di materia non ben definita in cui è arduo stabilire confini precisi, soprattutto per i possibili riflessi sanzionatori, che non possono evidentemente colpire valutazioni e giudizi rimessi alla responsabile valutazione degli amministratori.

In altri termini, la “corretta” applicazione dei principi non implica la indiscutibilità delle soluzioni adottate, ma esclude la sua sostanziale erroneità, tendenzialmente diretta alla riduzione dell’onere fiscale.

## 2.2. *Casi particolari*

Una problematica non affrontata nella Relazione è, invece, quella se la nuova disciplina richieda di trattare i *beni in leasing* come beni strumentali ammortizzabili, essendo classificati in bilancio tra le immobilizzazioni, anche in difetto della proprietà. Considerata la modifica apportata al comma 7 dell’art. 102 – che ora ammette la deducibilità dei canoni solo per l’impresa utilizzatrice che li imputa a conto economico (è stato correlativamente eliminato l’inciso “indipendentemente dai criteri di contabilizzazione” <sup>(5)</sup>) e considerata anche la soppressione delle deduzioni extracontabili, che avrebbe comunque precluso la deduzione dell’eventuale eccedenza dei canoni rispetto alle quote di ammortamento e agli interessi imputati al conto economico, l’equiparazione dei beni in leasing a quelli di proprietà, sul presupposto della qualificazione e classificazione contabile, appare soluzione non solo fondata ma anche necessitata.

Ne dovrebbe conseguire l’applicabilità dell’art. 102, commi 2 (deducibilità degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, *eventualmente* nei limiti dei coefficienti tabellari) e 6 (per le spese di manutenzione ecc.), nonché l’applicabilità dell’art. 89 in relazione agli interessi passivi scaturenti dalla correlata passività, quali risultanti dal bilancio dell’utilizzatore. L’anzidetta ricostruzione della disciplina dovrebbe inoltre comportare l’inapplicabilità dei limiti minimi di durata del contratto di leasing e la riduzione alla metà del coefficiente di ammortamento nell’esercizio di entrata in funzione del bene (salvo che, in presenza di un diverso criterio di

---

<sup>5</sup> Cfr. R. Valacca, Deduzione dei canoni di leasing per imprese IAS e non IAS, in Corr. Trib. n. 5/2008, pag. 351.

ammortamento/imputazione temporale adottato in bilancio, non si ritenga ques'ultimo prevalente sul criterio fiscale, secondo la tesi riportata al par. 2). In sostanza, il trattamento fiscale della fattispecie sarebbe del tutto analogo a quello dell'acquisto del bene finanziato da apposito mutuo.

Altra fattispecie peculiare, che manifesta implicazioni problematiche, è quella costituita dagli accantonamenti al fondo TFR. Per quanto i futuri accantonamenti al fondo saranno tendenzialmente "sgonfiati", per tutte le imprese con almeno cinquanta dipendenti, dal trasferimento delle quote di nuova maturazione all'esterno dell'impresa (alle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS), sulla base dello IAS 19 il fondo sarà comunque suscettibile di futuri accantonamenti in relazione a: (i) la rivalutazione delle prestazioni già maturate; (ii) il fattore finanziario afferente ai tassi di interesse di mercato; (iii) il fattore attuariale espressivo della probabilità di permanenza in azienda. Com'è evidente, si tratta di accantonamenti il cui ammontare può differire sensibilmente rispetto a quello, maturato ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., che misura la quota annualmente deducibile. Considerata la soppressione delle deduzioni extracontabili, si pone quindi la questione in ordine al *se, quando, e su quali presupposti*, eventuali eccedenze degli incrementi maturati in base al codice civile rispetto agli accantonamenti imputati al conto economico risultino in concreto deducibili.

In presenza di accantonamenti non dedotti dei periodi d'imposta precedenti, il problema dovrebbe agevolmente risolversi secondo l'art. 109, comma 4, lettera a), del TUIR, che ammette la deducibilità dei componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente la cui deduzione sia stata rinviata sulla base delle norme relative al reddito d'impresa. Le difficoltà sorgono invece quando tali pregressi accantonamenti non dedotti non sussistano, nel qual caso si deve presumere che le eccedenze del maturato rispetto all'accantonato dell'esercizio corrente sarebbero accantonate in esercizi successivi. Al riguardo, rileva che il comma 4 dell'art. 109 non contempla la possibilità di deduzione di componenti

negativi in periodi successivi a quello di competenza (fiscale), sulla base della successiva imputazione al conto economico. Il rischio sarebbe quindi quello di un rinvio della deducibilità delle eccedenze non accantonate al periodo d'imposta di erogazione del TFR.

Resta tuttavia il dubbio se non possa invocarsi la lettera b) del comma 4, relativa ai componenti negativi *deducibili per disposizione di legge*, ancorchè tale fattispecie presupponga la *non imputabilità al conto economico* mentre, nel caso in esame, si tratterebbe di *non imputabilità al conto economico dell'esercizio* piuttosto che di *non imputabilità tout court*.

### **3. Disposizioni specifiche**

#### **3.1 Definizione delle "immobilizzazioni finanziarie" (art. 85 TUIR)**

Con la lettera b) del comma 58, viene modificato l'art. 85 del TUIR, in tema di ricavi, attraverso la sostituzione del comma 3 e l'aggiunta di un comma 3-bis.

Le modifiche riguardano i presupposti per la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie di: (i) *azioni o quote di partecipazione* in società o enti; (ii) *strumenti finanziari similari alle azioni*; (iii) *obbligazioni e altri titoli in serie o di massa* diversi da quelli precedenti.

Il nuovo testo del comma 3, suscettibile di applicazione nei confronti di tutti i soggetti che non adottano gli IAS, si differenzia dal precedente solo in senso formale, in quanto mette in positivo la regola in esso contenuta (il testo sostituito stabiliva le condizioni di *non appartenenza* alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie) e perché scompare il riferimento alle imposte sui redditi. In particolare, si prevede ora

che “i beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali in bilancio” (6).

Il successivo comma 3-bis si rivolge, invece, ai soli contribuenti che applicano i principi contabili internazionali e, in deroga al comma 3, stabilisce che “si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione” (cd. “held for trading”). L’introduzione di tale comma è evidentemente coordinata con l’abrogazione (ad opera del comma 59) della norma definitoria contenuta nell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 38/2005, secondo la quale costituivano immobilizzazioni finanziarie: *le partecipazioni di controllo e di collegamento, gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita.*

Ne consegue che, per i soggetti IAS, determinano la produzione di ricavi solo le cessioni di titoli – *recte*, di strumenti finanziari - detenuti nel comparto destinato al *trading* (e quindi quelli detenuti al fine della vendita a breve, quelli inclusi in un portafoglio volto ad un profitto di breve periodo nonché i derivati). In tal modo, viene anche risolta la problematica circa il trattamento di strumenti finanziari che, pur non iscritti nelle categorie individuate dal citato art. 11, comma 2, del decreto n. 38, non sono tuttavia destinati funzionalmente al *trading*. Si tratta, in particolare di:

- (i) le obbligazioni classificate nella categoria dei “*loans & receivables*” (qualora non si ritenga che possano rilevare come “crediti”, sulla base della classificazione in bilancio);
- (ii) gli strumenti finanziari classificati tra le attività in dismissione;
- (iii) gli strumenti finanziari per i quali ci si sia avvalsi della “*fair value option*” (l’esclusione di questi ultimi dagli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione è stata peraltro confermata dall’Agenzia delle Entrate nella Circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E);

---

<sup>6</sup> Testo precedente: “ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 *non* costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio”.

- (iv) le partecipazioni in *joint venture*, disciplinate autonomamente dallo IAS 31, per le quali si dubitava della ricomprensione nella fattispecie delle “partecipazioni di controllo e di collegamento”.

Sono ora sicuramente escluse dall’ambito delle immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento acquisite in funzione di una dismissione entro dodici mesi, per le quali lo IAS 27 §16 richiede la classificazione nel portafoglio di *trading*. Sulla base della precedente generica inclusione tra le immobilizzazioni finanziarie delle “partecipazioni di controllo e di collegamento” si era invece posto il dubbio se vi fossero ricomprese anche quelle inserite tra le disponibilità correnti (<sup>7</sup>).

L’utilizzo dell’espressione “strumenti finanziari” potrebbe suscitare il dubbio se, ai fini di che trattasi, le si debba attribuire una estensione più ampia rispetto alle tipologie individuate alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85, considerato che, ai sensi dello IAS 32 §11, è *strumento finanziario* “qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità” (cfr., inoltre, la relativa Guida Applicativa, AG3 – AG24, secondo cui, ad es., si considera *strumento finanziario* anche il credito verso un cliente). Tuttavia, trattandosi di una norma di deroga rispetto al comma 3, si ritiene che essa abbia il medesimo campo di applicazione “oggettivo” di tale ultima disposizione.

Essendo la nuova disciplina applicabile dal periodo d’imposta 2008, si rendono necessarie disposizioni transitorie per il raccordo con le valutazioni che hanno interessato gli strumenti finanziari posseduti al termine del periodo d’imposta precedente (nonché le eventuali operazioni di copertura), raccordo che dovrebbe essere oggetto del decreto attuativo secondo quanto previsto dal comma 60, lett. i). Al riguardo, è possibile che nel 2008 venga consentita (oppure resa obbligatoria)

---

<sup>7</sup> Cfr. Circolare Assonime n. 38 del 6 luglio 2005, p. 39.

l'inclusione nel reddito imponibile della somma algebrica delle differenze pregresse – cioè dei disallineamenti - , in modo integrale o selettivo (in base alla scelta del soggetto IAS).

### 3.2 *Participation exemption (artt. 87 e 101 TUIR)*

Le modifiche contenute nel comma 58 in materia di *participation exemption (pex)* - da coordinare con altre disposizioni in materia recate dalla Legge Finanziaria 2008 – ne innovano la disciplina nei riguardi della generalità dei contribuenti, e non solo dei soggetti IAS. Unica eccezione è rappresentata dalla disposizione, di matrice antielusiva, che per i soggetti IAS disciplina il costo fiscale delle partecipazioni “immobilizzate” che siano cedute prima del compimento dell'*holding period* e sulle quali, prima della cessione, siano stati incassati dividendi (cfr. par. 3.3).

Con la lettera c) del comma 58, viene modificato l'art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR, ripristinando la formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'art. 5, comma 1, del D.L. “correttivo IRES” n. 203/2005. Pertanto, l'*holding period* richiesto affinché si renda applicabile il regime di esenzione viene ad essere nuovamente costituito dall’*“ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo (anziché diciottesimo; n.d.r.) mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente”*. Ne deriva che, nel rispetto degli altri requisiti, l'esenzione della plusvalenza per i soggetti IRES – nella misura, anch'essa ripristinata, del 95% (cfr. l'art. 1, comma 33, lett. h) <sup>(8)</sup> – compete una volta decorsi almeno dodici mesi solari interi dall'acquisto.

Con lettera f) del comma 58 viene invece modificato l'art. 101 del TUIR, in materia di minusvalenze, abrogandone il comma 1-bis (che era stato aggiunto dal citato D.L. n.

---

<sup>8</sup> Per soggetti IRPEF in regime di impresa, le aliquote della esenzione, attualmente del 60% giusta l'art. 58, comma 2, TUIR, dovranno essere modificate con apposito decreto ministeriale (cfr. art. 1, commi 38 e 39).

203/2005 al fine di creare una asimmetria "temporale", rispetto al regime delle plusvalenze, in relazione all'*holding period*). Per effetto di tale abrogazione, l'indeducibilità delle minusvalenze – che peraltro resta integrale – ha luogo qualora la partecipazione ceduta, nel rispetto degli altri requisiti della *pex*, sia stata posseduta almeno per lo stesso periodo di tempo richiesto per l'esenzione della plusvalenza ai sensi dell'art. 87 (giusta il comma 1 dell'art. 101). In concreto, nulla cambia rispetto al passato; viene semplicemente ripristinato il collegamento dell'*holding period* il cui decorso comporta indeducibilità delle minusvalenze con quello rilevante ai fini dell'esenzione delle plusvalenze.

Si segnala infine che, con la lettera f) del comma 83, è stata sostituita anche la lettera c) dell'art. 87, comma 1, relativa al requisito di residenza fiscale della partecipata in uno stato che non sia *paradiso fiscale*. Prima della modifica, il regime della *pex* era applicabile alle sole partecipazioni in società residenti in stati o territori esteri *diversi* da quelli a *regime fiscale privilegiato*, di cui alla "*black list*" approvata con il D.M. 21 novembre 2001. Con la modifica, la *pex* risulta ora applicabile alle sole società la cui residenza fiscale sia "*in uno Stato o territorio di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis*" del TUIR, sia cioè incluso in una emananda "*white list*". Come in precedenza, il contribuente può comunque superare la preclusione presentando apposito interpello col quale dimostri che dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori diversi da quelli considerati nella norma. Analoga modifica è stata apportata all'art. 89, comma 3, del TUIR, in tema di dividendi.

Nel rinviare ad altra circolare di prossima emanazione per un più completo esame delle modifiche alla disciplina dei *paradisi fiscali*, ci si limita a segnalare che, a regime, nella nuova *white list* rilevante ai fini di che trattasi (quella di cui all'art. 168-bis, comma 2) saranno inclusi, simmetricamente alla vigente *black list*, solo gli stati o

territori che, oltre a consentire un adeguato scambio di informazioni, presentino un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Le nuove disposizioni si applicano per le cessioni di partecipazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Nonostante la disposizione di salvaguardia recata dal comma 61 (*"per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati ... purchè coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58"*) si riferisca al comma 58 nel suo complesso (comprese, quindi, le norme in materia di *pex*), deve ritenersi che le modifiche alla disciplina *pex* ivi contenute non possano comunque avere effetto retroattivo, in quanto non si tratterebbe di *"comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali"*, come invece richiesto in altra parte della norma. La modifica che, ai fini della *pex* su partecipazioni in società estere, comporta il rinvio alla emananda *white list*, si applica a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che la contiene (cfr. il comma 88).

Sempre in ambito transitorio, in base alla disciplina di cui al comma 34, *"resta ferma l'esenzione in misura pari all'84% per le plusvalenze realizzate .. fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004"*. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si tratta delle svalutazioni dedotte fino al periodo d'imposta 2003, prima dell'entrata in vigore della riforma Tremonti.

L'applicazione di tale norma *"transitoria"* (che tuttavia non risente di alcun limite temporale ...) appare problematica in quanto comporta la rilevanza di comportamenti fiscali anche remoti, e su tale presupposto difficilmente verificabili e documentabili. E' in ogni caso escluso che si debba fare riferimento alle svalutazioni dedotte sulle partecipazioni nel loro complesso, il che sarebbe oltremodo irrazionale

in assenza di un nesso diretto tra la plusvalenza esente e la svalutazione dedotta; il collegamento va pertanto ricercato con le svalutazioni relative alla stessa partecipazione ceduta.

Non è chiaro, infine, se la *recapture* delle svalutazioni dedotte (peraltro indiretta e in misura ridotta) possa operare *per masse*, nel qual caso l'esenzione del 95% si applicherebbe solo dopo che le plusvalenze realizzate dal 2008 in poi avranno raggiunto il "monte svalutazioni" dedotte dalla stessa impresa, sulla stessa partecipazione, nei periodi d'imposta precedenti il 2004.

In alternativa al sistema *per masse*, foriero di una notevole semplificazione, può essere altrimenti ipotizzato (in caso di partecipazione formatasi mediante successive *tranches* di acquisto e a sua volta ceduta per *tranches*) un sistema *analitico* di imputazione delle svalutazioni dedotte ai titoli ceduti, che, sulla base del criterio contabile di movimentazione del portafoglio (LIFO, FIFO, costo medio, ecc.), consentirebbe di stabilire una connessione specifica tra i titoli svalutati e quelli ceduti.

Non è chiarito, in ogni caso, quale sorte debba essere riservata alle svalutazioni *ante* 2004 alle quali siano succedute cessioni parziali della partecipazione (facendo eventualmente emergere plusvalenze interamente tassate prima del 2004). Dovendosi escludere comunque la rilevanza della svalutazioni alle quali abbia fatto seguito l'azzeramento del portafoglio (e il suo successivo ripristino), in difetto di una possibile connessione con le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2008, sembra peraltro ragionevole sostenere che anche in caso di cessioni parziali *ante* 2008 le svalutazioni dedotte *ante* 2004 siano attribuibili ai titoli ceduti, secondo il criterio di imputazione (analitico o *per masse*) ritenuto idoneo e a prescindere dall'eventuale realizzo di plusvalenze, imponibili o meno.

### 3.3. Dividendi (art. 89 TUIR), norme di contrasto al dividend washing (artt. 109 TUIR) e valutazione delle partecipazioni (artt. 94 e 110 TUIR)

Con la lettera d) del comma 58 viene introdotto, nell'art. 89 TUIR, un nuovo comma 2-bis, applicabile nei confronti dei soli contribuenti che utilizzano i principi contabili internazionali "in deroga al comma 2" (che, come noto, prevede l'esclusione da IRES dei dividendi nazionali, per il 95% del loro ammontare).

Il nuovo comma 2-bis stabilisce che: *"gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti"*.

La disposizione - che, pertanto, non si applica ai dividendi su strumenti finanziari che si considerano immobilizzati ai fini fiscali (cfr. l'art. 85, nuovo comma 3-bis) - rende integralmente imponibili ai fini IRES i dividendi incassati dal 1° gennaio 2008 (per i soggetti passivi con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Nonostante essa deroghi espressamente al solo comma 2, relativo agli utili distribuiti da società ed enti residenti in Italia, si ritiene il relativo precetto operante anche per i dividendi esteri di cui al comma 3; rileva, al riguardo, che tale ultimo comma richiama *"l'esclusione di cui al comma 2"*, rendendosi così idoneo a *"trascinarne"* non solo il regime fiscale ma anche i requisiti applicativi diversi da quelli riguardanti il soggetto che distribuisce gli utili (nazionale, nel comma 2; estero, nel comma 3) e le eventuali deroghe (quale quella prevista dal comma 2-bis per i soggetti IAS). Tale interpretazione appare peraltro l'unica coerente con la *ratio* della norma e con le finalità addotte nella Relazione (allineamento del trattamento dei dividendi a quello dei componenti reddituali di natura valutativa), sulle quali ci si intrattiene più diffusamente in altra parte del presente paragrafo (v. *infra*).

Con la lett. h) del comma 58, viene inoltre introdotto, nell'art. 109 TUIR, un nuovo comma 3-quinquies, anch'esso rivolto ai soli contribuenti che applicano i principi

contabili internazionali, in base al quale a detti contribuenti non si applica la disciplina “*anti dividend washing*” di cui ai precedenti commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

Come noto, detti commi – che restano applicabili per gli altri contribuenti IRES “commerciali” – stabiliscono: (i) la indeducibilità delle minusvalenze (ovvero delle differenze negative tra i ricavi ed i costi) realizzate per effetto della cessione di partecipazioni, possedute per meno di 36 mesi e che siano provviste dei requisiti oggettivi di applicazione della *pex*, fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi o dei loro acconti percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo; (ii) la potenziale applicabilità della norma antielusiva di cui all’art. 37-*bis* del DPR n. 600/1973, anche con riferimento ai differenziali negativi realizzati su operazioni finanziarie sulle stesse partecipazioni.

Infine, con la lett. i) del comma 58, viene introdotto, nell’art. 110 TUIR, un nuovo comma 1-*bis*, anch’esso rivolto ai soli *contribuenti che applicano i principi contabili internazionali* ed in deroga alla disciplina ordinaria di cui al precedente comma 1. Con tale nuovo comma si stabilisce, tra l’altro (cfr. il par. 3.4), che, ai fini della valutazione delle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni, la regola della irrilevanza fiscale dei maggiori o minori valori iscritti rispetto al costo si applichi solo nel caso in cui tali strumenti siano qualificati come immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-*bis*, TUIR, e quindi solo quando *non* siano detenuti per la negoziazione (cfr. par. 3.1).

Conseguentemente, per i titoli azionari o similari del portafoglio di *trading*, viene data piena rilevanza fiscale ai maggiori o minori valori iscritti, che concorreranno alla formazione del reddito e alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle relative rimanenze. Inoltre, considerata la modifica apportata all’art. 94 TUIR mediante l’inserimento di un nuovo comma 4-*bis* (cfr., *infra*, il par. 3.4), per la deduzione delle svalutazioni non è più previsto un “valore minimo” al di sotto del quale il valore fiscalmente riconosciuto non possa scendere.

La lettera c) del comma 1- *bis*, con finalità antielusive, prevede infine che, quando si tratti di una partecipazione che: i) sia stata originariamente iscritta tra i titoli immobilizzati, quindi *non di trading*, e ii) sia caratterizzata dai requisiti “oggettivi” previsti per l’applicazione della disciplina della *pex* e iii) abbia dato luogo alla percezione di dividendi (per i quali, in ragione della non appartenenza al portafoglio di *trading*, non si applicherebbe il nuovo comma 2-*bis* dell’art. 89 TUIR, e dunque spetterebbe l’esclusione per il 95%), ma iv) sia stata ceduta prima del decorso dello *holding period* minimo (con conseguente inapplicabilità della *pex*, dandosi così piena rilevanza fiscale alle plusvalenze ed alle minusvalenze), il relativo costo fiscalmente riconosciuto venga rettificato in diminuzione per un importo pari a quello dei dividendi esclusi. Peraltro, posto che, ai fini della *pex*, in caso di stratificazione temporale degli acquisti si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data in più recente, la rettifica del costo opererà solo in relazione ai dividendi derivanti dai titoli che si considerano ceduti e non anche a quelli derivanti dagli altri titoli appartenenti alla stessa categoria omogenea (e, in particolare, dalle partecipazioni acquistate dopo lo stacco del dividendo).

Ove operi la rettifica del costo, la plusvalenza o la minusvalenza contabile realizzate in conseguenza della cessione devono quindi essere, rispettivamente, incrementata e decrementata ai fini IRES in misura corrispondente alla quota esclusa dei dividendi. Diversamente dalla disciplina previgente, pertanto, l’effetto della norma non è limitato al solo realizzo di una minusvalenza.

Il nuovo regime così introdotto per i *titoli azionari di trading* – che decorre dal 1° gennaio 2008 per i contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare - pur comportando in tale ambito la doppia imposizione degli utili societari, ha indubbiamente il pregio di semplificare la determinazione del reddito imponibile per gli operatori (nonché i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria), eliminando una rilevante fonte di contrapposte divaricazioni tra bilancio civile e

risultato fiscale (i dividendi esclusi, da un lato; le minusvalenze indeducibili, dall'altro) nonché una possibile materia di contestazioni.

E' noto infatti che, pur essendo il doppio regime di circolazione dei titoli azionari (*pex/non pex*) provvisto di una sua complessiva coerenza sistematica, la prevalente preoccupazione di contrastare gli arbitraggi resi possibili dall'asimmetrico trattamento di plus e minusvalenze dei due diversi comparti aveva già in parte compromesso l'eliminazione della doppia tassazione dei dividendi con l'introduzione nell'art. 109 TUIR dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, dai quali derivava una penalizzazione fiscale indifferenziata (e relativamente casuale) delle operazioni nel comparto del *trading* azionario, mediante regole di complessa applicazione aventi ad oggetto l'ineducibilità delle minusvalenze.

In ogni caso, la integrale imponibilità dei dividendi incassati sui titoli di *trading* – che la Relazione giustifica con la rilevanza fiscale attribuita alle valutazioni dei titoli di tale comparto, in particolare sul presupposto che le rivalutazioni esprimono (anche) l'utile in formazione presso la partecipata – rende ora inutile l'applicabilità ai soggetti IAS della normativa anti *dividend washing*.

Sotto il profilo della decorrenza, secondo quanto previsto dal comma 61, anche la norma [lettera h) del comma 58] che esclude l'applicazione dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 109 nei confronti dei soggetti IAS si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ciò dovrebbe comportare la inapplicabilità della disciplina antielusiva anche relativamente a titoli di *trading* ancora in portafoglio per i quali siano stati incassati dividendi nei 36 mesi precedenti il 1° gennaio 2008, piuttosto che alle sole minusvalenze (e differenze nonché differenziali negativi) riferibili ai dividendi percepiti dal 2008 in poi.

A tale riguardo, non può tuttavia escludersi che l'Amministrazione finanziaria, in via interpretativa o attraverso il DM di attuazione, possa in certo qual modo introdurre

un raccordo tra il vecchio e il nuovo regime, prevedendo ad es. che, per i titoli ceduti a partire dal 2008 (non in regime *pex* e posseduti da meno di 36 mesi) in relazione ai quali siano stati incassati nei periodi d'imposta dal 2005 al 2007 dividendi esclusi, l'eventuale componente negativo debba essere corrispondentemente reso indeducibile. Del pari, non può escludersi che anche per le cessioni del periodo d'imposta 2008 (nonché 2009 e 2010) possa conseguentemente permanere l'obbligo di effettuare la comunicazione delle minusvalenze e differenze negative su titoli quotati di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007, tenuto altresì conto che non è stato abrogato o comunque espressamente reso inapplicabile ai soggetti IAS l'art. 5-*quinquies*, comma 3, del D.L. n. 203/2005.

Sono comunque auspicabili tempestivi chiarimenti in ordine alle ulteriori problematiche connesse alla modifica apportata all'art. 89 TUIR, mediante l'inserimento del menzionato nuovo comma 2-*bis*.

Un primo problema riguarda la disciplina applicabile ai dividendi incassati su titoli che non siano inclusi nel portafoglio del contribuente (e quindi non siano, formalmente, né *immobilizzati* né *detenuti per la negoziazione*), in quanto posseduti, ad es., nella qualità di cessionario a pronti nell'ambito di una operazione *pronti contro termine* ("pct") ovvero di *borrower* nell'ambito di una operazione di prestito di titoli. L'art. 89, comma 6, del TUIR, in tema di pct (cui rinvia, per le operazioni di prestito titoli, l'art. 7, comma 2, D.L. n. 6/1996) prevede infatti che i proventi dei titoli sottostanti all'operazione siano imputati al cessionario a pronti o al borrower. Peraltro, l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 461/1997 stabilisce che, in relazione ai dividendi incassati in costanza dell'operazione, a detti soggetti si renda applicabile il regime di esclusione da imposta per il 95% dell'ammontare (di cui all'art. 89, comma 2, TUIR) "*soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o cedente a pronti*".

In base ad una prima ricostruzione della materia, dovrebbe ritenersi che, in presenza di un soggetto IAS residente (o una S.O. in Italia di soggetto estero che applichi gli

IAS) che ceda in *pronti contro termine* o dia in *prestito* titoli detenuti per la negoziazione, per l'avente causa il dividendo sia comunque integralmente imponibile. Emerge tuttavia una lacuna procedimentale in ordine alla necessità per il cessionario dei titoli o per il *borrower* di riconoscere la natura di "soggetto IAS" del cedente a pronti o del *lender* e di individuare il portafoglio di provenienza dei titoli (derivando l'integrale imponibilità dalla loro detenzione per la negoziazione). A tal fine, è opportuno che sia prevista la comunicazione, al soggetto cui i dividendi siano imputabili, di tutti gli elementi idonei all'applicazione del corretto trattamento fiscale.

Quando invece un soggetto IAS assuma la posizione di cessionario a pronti o *borrower* e, su tale presupposto, sia destinatario dell'imputazione dei dividendi, la formulazione letterale del nuovo comma 2-*bis*, che prevede il concorso integrale alla formazione del reddito per i soli dividendi relativi ad azioni *detenute per la negoziazione*, da intendere come quelle provviste di tale classificazione ai fini del bilancio, sembra escludere la possibilità di estendere l'anzidetto regime ai dividendi derivanti da titoli ricevuti in prestito o acquistati pronti contro termine. Ovviamente, l'esclusione da imposizione del 95% dei dividendi sarebbe comunque riconosciuta solo quando tale regime sarebbe spettato al dante causa.

Una seconda problematica, peraltro connessa alla prima, deriva dalle modifiche al regime dei dividendi domestici percepiti da soggetti non residenti; con la lett. a), n. 4, del comma 67, all'art. 27 del DPR n. 600/1973 è stato infatti aggiunto un nuovo comma 3-*ter*, in base al quale la ritenuta a titolo d'imposta è operata con l'aliquota dell'1,375% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nel decreto (che sarà) emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR, che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Premesso che si tratta di problematica che concretamente dovrebbe presentarsi solo a partire dal 2009 – in quanto, giusta il comma 68, l'aliquota dell'1,375% si applicherà agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 – ci si chiede se, trattandosi di fatto di un regime equivalente a quello che sarebbe risultato dall'applicazione dell'art. 89, comma 2, TUIR (l'1,375% è pari al 27,5% del 5%) :

- il regime spettante al socio estero di sostanziale esclusione dal prelievo possa riverberarsi su quello dell'avente causa residente che riceva i titoli in base ad un pct o un prestito, come appare ragionevole;
- la medesima aliquota dell'1,375% possa applicarsi sui *manufactured dividend* corrisposti agli anzidetti soggetti esteri, in sede di effettuazione della ritenuta sulla parte di compenso del prestito titoli corrispondente agli utili messi in pagamento nel corso dell'operazione (cfr. l'art. 26-bis, comma 2, del DPR n. 600/1973). Avendo tale ritenuta una valenza antielusiva, si dovrebbe ritenere che al *lender* estero "qualificato" possa competere la minor aliquota alla quale sarebbe stato soggetto in caso di percezione diretta del dividendo.

#### 3.4. *Valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati (art. 94 TUIR) ed immobilizzati (art. 101 e 110) nonché delle passività finanziarie*

Come anticipato, sono stati modificati anche gli artt. 94 e 110 del TUIR. Una ulteriore modifica attiene all'art. 101 del TUIR.

Per quanto riguarda i *titoli non immobilizzati*, comprese le partecipazioni (azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni), si è già fatto cenno al nuovo comma 4-bis dell'art. 94 TUIR (in materia di valutazione dei titoli in serie o di massa), introdotto con la lett. e) del comma 58, da cui deriva che, in deroga alle disposizioni

in materia di *valore minimo* di cui al comma 4, per i soli soggetti IAS, *“la valutazione ... operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali”*.

In tal modo, vengono superati sia i possibili disallineamenti derivanti dalla diversità dei criteri di determinazione del *valore minimo* adottato agli effetti del reddito d'impresa rispetto a quelli utilizzati per la determinazione del *fair value* (rilevanza della negoziazione in *mercati regolamentati* ai fini fiscali vs. rilevanza della negoziazione in *mercati attivi* ai fini IAS; prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio vs. ultimo prezzo rilevato nell'esercizio) sia le incertezze legate alla determinazione del *“valore normale”* ex art. 9 TUIR per i titoli non negoziati in mercati regolamentati.

Per quanto riguarda invece i *titoli immobilizzati* (cioè tutti quelli *non detenuti per la negoziazione*, giusta l'art. 85, comma 3-bis – cfr. par. 3.1), viene in primo luogo aggiunto all'art. 101, con la lett. f) del comma 58, un nuovo comma 2-bis in base al quale, per i soli soggetti IAS, *“la valutazione ... rileva secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis”*. A sua volta, detto comma 1-bis dell'art. 110, introdotto con la lett. i) del comma 58, stabilisce, sempre per i soli soggetti IAS, che:

- a) per le *obbligazioni e i titoli in serie o di massa*, diversi dalle partecipazioni e dagli strumenti finanziari a queste simili *“i maggiori o minori valori ... imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali”*;
- b) per le *partecipazioni* e gli strumenti finanziari ad esse simili si applica la lett. d) del comma 1 dello stesso art. 110 TUIR, e quindi non rilevano i maggiori o minori valori iscritti ma non realizzati.

In sostanza, per i titoli immobilizzati diversi dalle partecipazioni immobilizzate (per le quali resta fermo il principio di irrilevanza dei maggiori o minori valori iscritti), e quindi solo per le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa:

- 1) assumono rilevanza solo i maggiori o minori valori imputati a conto economico. Pertanto, in presenza di un titolo obbligazionario classificato tra quelli *disponibili per la vendita*, non concorrono alla formazione del reddito IRES le valutazioni al *fair value* che, in base ad una corretta applicazione dei principi contabili internazionali, siano imputate direttamente alla relativa riserva patrimoniale. Di conseguenza, diversamente dalla precedente disciplina, la svalutazione imputata alla riserva di patrimonio non è deducibile;
- 2) i maggiori e (soprattutto) i minori valori imputati a conto economico (il che si verifica nel caso di titoli "coperti" o per i quali sia stata esercitata la c.d. *fair value option*), sotto il profilo quantitativo non sono suscettibili di sindacato da parte dell'amministrazione finanziaria, se non eccedendo la scorretta applicazione delle regole contabili internazionali (analogamente a quanto si verifica per i titoli di *trading*).

Un dubbio riguarda le quote di partecipazione in OICR nazionali, in relazione ai quali non è chiaro se la disciplina dettata per i soggetti IAS deroghi l'art. 9, comma 3, L. n. 77/1983 (a mente del quale sono irrilevanti i maggiori valori iscritti sulle azioni o quote emesse dall'OICR, salvo che per le imprese assicurative). La (maggior) specialità della disciplina in tema di OICR dovrebbe comunque comportarne la prevalenza su quella relativa ai soggetti IAS, con la conseguenza che detti maggiori valori iscritti non dovrebbero concorrere alla determinazione dell'imponibile IRES neanche per i soggetti IAS.

Un ulteriore dubbio riguarda la rilevanza o meno, in sede di valutazione delle attività (e delle passività) denominate in valuta estera, della componente cambi, in ragione di quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del TUIR. Si ritiene al riguardo che, considerata la formulazione degli artt. 94 e 101 TUIR, la valutazione effettuata dai soggetti IAS (semprechè aderente ai principi contabili internazionali) dovrebbe rilevare integralmente, anche per la componente cambi.

Per quanto concerne, invece, le passività dell'impresa, di assoluto rilievo innovativo è la previsione, contenuta in un nuovo comma 1-ter dell'art. 110 del TUIR, aggiunto con la lett. i) del comma 58, secondo il quale, per i soli soggetti IAS, *"i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali"*.

Secondo la Relazione:

- le passività in questione sono solo quelle "finanziarie", come definite nello IAS 32 §11<sup>9</sup>). Conseguentemente, non rilevano quelle non finanziarie, come il TFR;
- per la deducibilità delle svalutazioni, sempreché transitate a conto economico, *"valgono i consueti limiti"*. Tale ultima affermazione lascia in realtà perplessi, in quanto la norma appare indicare come unico vincolo quello derivante dalla corretta applicazione dei principi contabili internazionali;
- qualora le passività in questione siano oggetto di copertura mediante contratti derivati, per il principio di simmetria di cui all'art. 112, comma 4, TUIR anche le valutazioni di tali derivati assumono ora rilevanza fiscale.

### 3.5. Contratti derivati (art. 112 TUIR)

La modifica apportata alla disciplina dei derivati – attraverso la lett. l) del comma 58 - consiste nella introduzione di un nuovo comma 3-bis, rivolto ai soli soggetti IAS, ai

---

<sup>9</sup> In base allo IAS 32§11, una passività finanziaria è qualsiasi passività che costituisca:

- a) un'obbligazione contrattuale:
  - i) a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria ad altra entità; o
  - ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; o
- b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità e sia:
  - i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o
  - ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

sensi del quale: *“in deroga al comma 3 ... i componenti negativi imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali”*.

Come noto, il comma 3 fissa sia un limite generale – secondo il quale i componenti negativi di natura valutativa non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data di stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio - sia le regole per la determinazione del valore del contratto o della prestazione alla data di chiusura dell'esercizio, cioè il *valore minimo* al di sotto del quale la valutazione non rileva fiscalmente. La deroga dovrebbe riguardare principalmente detto *valore minimo*, potendo consentire il riconoscimento fiscale, ad es., dell'effetto di attualizzazione sui contratti a termine in valuta nonché il superamento del criterio del *valore normale* ex art. 9 TUIR in caso di derivati con sottostante costituito da titoli non negoziati in mercati regolamentati.

Le maggiori conseguenze sulla disciplina dei derivati sono comunque indotte dalle altre modifiche recate nel TUIR (rilevanza della valutazione dei derivati *embedded* nelle passività; superamento delle problematiche derivanti dalla natura gestionale e non contabile della copertura del trading azionario; rilevanza piena della copertura dei titoli obbligazionari AFS).

Permangono talune incertezze in relazione al caso di interruzione del legame di copertura o a quello di diversità tra i periodi di competenza fiscale dei componenti reddituali del derivato e dell'elemento patrimoniale coperto.

### 3.6. *Deduzione del costo dei marchi e dell'avviamento (art. 103 TUIR)*

Con l'introduzione, mediante la lett. g) del comma 58, di un nuovo comma *3-bis* nell'art. 103 del TUIR, rivolto ai soli soggetti IAS, viene stabilito che, per tali soggetti:

*“la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dalla imputazione al conto economico”.*

Viene quindi consentita la deduzione, in via extracontabile ma senza vincoli sulle riserve, e comunque entro gli stessi limiti previsti per i soggetti non IAS, di quote del costo di marchi e di avviamenti, poste delle quali i principi contabili internazionali escludono la possibilità di ammortamento. Essendo state generalmente soppresse le deduzioni extracontabili di cui al quadro EC (cfr. art. 1, comma 33), per un soggetto IAS la deduzione del costo di tali beni immateriali sarebbe stata altrimenti tutt’al più limitata ai casi di imputazione a conto economico di svalutazioni da *impairment*.

Resta il dubbio se, data anche la potenziale valenza retroattiva della nuova disposizione (ai sensi del comma 61), per i soggetti IAS che abbiano dedotto extracontabilmente quote di ammortamento dell’avviamento e dei marchi nei periodi d’imposta 2006 e 2007 non si possa considerare corrispondentemente decaduto il vincolo sulle riserve previsto dall’art. 109, comma 4, lettera b), TUIR per le deduzioni extracontabili.

Il riferimento al “costo” dell’avviamento e dei marchi, oltre che ragioni di carattere sistematico, fanno ritenere che la base di commisurazione delle quote annualmente deducibili sia comunque costituita dal *costo fiscalmente riconosciuto*. Pertanto, il valore dell’avviamento o dei marchi iscritto in bilancio in conseguenza di operazioni fiscalmente neutrali (ad es. nell’ambito della imputazione di un disavanzo di annullamento) sarebbe deducibile solo nel caso di assolvimento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, TUIR.

Una particolare problematica si manifesta quando (ad es., in caso di cessioni di rami di azienda tra soggetti *under common control*), coerentemente con i principi contabili internazionali, ancorchè “pagato” l’avviamento non possa essere esposto nell’attivo

del bilancio *direttamente* ma solo *implicitamente* nell'ambito di una riserva negativa di patrimonio netto. Considerato che il riferimento legislativo al "*valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio*" è rivolto non tanto a precludere la rilevanza di forme indirette di iscrizione in bilancio (peraltro imprevedibili all'epoca in cui la norma fu formulata) quanto, piuttosto, ad escludere dall'ambito dell'art. 103, comma 3, l'avviamento in senso economico che sia solo tale, sembra ragionevole concludere per la deducibilità dell'avviamento imputato alla riserva negativa, specie se adeguatamente evidenziato nella nota integrativa.

In relazione alle disposizioni dell'art. 108 TUIR, non trattate nella Legge Finanziaria 2008, può essere utile ricordare che, per i soggetti IAS:

- a) i principi contabili non consentono la capitalizzazione delle *spese della ricerca applicata* e di quelle di *pubblicità e propaganda*, per cui la loro deduzione (ammessa nell'esercizio di sostenimento o, per quote costanti, in tale esercizio e nei quattro successivi) avviene necessariamente nel periodo d'imposta in cui sono sostenute;
- b) gli IAS prevedono la capitalizzazione delle *spese relative alle ricerche di sviluppo*, a partire dal momento in cui è possibile valutare come *probabile* la riuscita del progetto. Essendo stata abolita la loro deducibilità in via extracontabile, il disallineamento tra il trattamento contabile e fiscale potrebbe comportare la preclusione alla deducibilità di una parte di tali spese, a meno che il decreto attuativo non individui una soluzione, nel rispetto della competenza secondo i criteri IAS, in base allo specifico criterio di delega previsto alla lett. i) del comma 60 ("*criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo*");
- c) è stata mantenuta la previsione del comma 3 secondo la quale le "*altre spese relative a più esercizi, se non capitalizzabili, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi*". Al riguardo, non

si condivide l'ipotesi, avanzata da taluni commentatori <sup>(10)</sup>, secondo la quale la disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata per effetto della prevalenza attribuita alla "qualificazione, imputazione temporale e classificazione" secondo i principi contabili internazionali; a parte l'incompatibilità di tale ipotesi con le ricostruzioni più accreditate (diffusamente illustrate nel par. 2), secondo le quali la recezione ai fini fiscali dei criteri di imputazione temporale adottati in bilancio risulterebbe alternativa ai soli criteri generali di competenza fiscale stabiliti dai primi due commi dell'art. 109, vi è comunque che il comma 3 dell'art. 108 è norma speciale rivolta ai soggetti IAS, e pertanto suscettibile di prevalere sempre sulla norma generale per gli stessi soggetti inserita nell'art. 83..

### 3.7 *Decreto ministeriale attuativo*

Come anticipato, sono estremamente numerose e rilevanti le disposizioni "di attuazione e coordinamento" che dovranno essere introdotte mediante decreto ministeriale ai sensi del comma 60.

In particolare, con prevalenti finalità di coordinamento della nuova disciplina con la il sistema dell'imposizione sul reddito, il decreto interverrà sulle seguenti questioni:

- a) possibile doppia tassazione o deduzione di componenti negativi o positivi di reddito in conseguenza della valenza attribuita alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni per i soggetti IAS;
- b) transazioni (da ritenere nel senso di *operazioni*) tra soggetti IAS e soggetti non IAS;
- c) deducibilità dei costi di aggregazione aziendale nelle operazioni straordinarie;

---

<sup>10</sup> G. Ferranti, *Le spese relative a più esercizi per i soggetti IAS*, in Corr. Trib. n. 3/2008, pag. 175.

- d) norme in tema di consolidato fiscale;
- e) implicazioni della disciplina contabile in tema di *derecognition* di attività o passività e trattamento delle relative perdite e svalutazioni;
- f) disposizioni del decreto legislativo n. 38/2005, particolarmente in tema di *first time adoption*;
- g) trattamento dei costi direttamente imputati a riduzione del patrimonio netto;
- h) deduzione delle spese di ricerca e sviluppo;
- i) continuità dei valori fiscali rilevanti assunti nei precedenti periodi d'imposta con quelli scaturenti dall'applicazione delle disposizioni introdotte col comma 58.

Una pronta emanazione del decreto attuativo è estremamente auspicabile, in primo luogo perché non è del tutto chiaro quali delle norme introdotte col comma 58 (ed entro quali limiti), teoricamente di immediata applicazione, siano eventualmente insensibili alle integrazioni di fonte regolamentare, e possano quindi costituire un riferimento affidabile per gli operatori nella pianificazione delle operazioni e della loro gestione amministrativa. In secondo luogo, l'emanazione del decreto riveste una certa rilevanza in funzione della limitata efficacia retroattiva che il comma 61 attribuisce alle nuove norme, e quindi della possibilità di applicarle anche con riferimento al periodo d'imposta 2007.

Il Direttore

(Domenico Muratori)

